



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 10, che istituisce presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile la Consulta nazionale per il servizio civile (di seguito Consulta), organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio, e ne disciplina le finalità e la composizione, prevedendo che “*La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 1999 concernente la nomina dei componenti della Consulta ed il funzionamento della stessa;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “*Istituzione del servizio civile nazionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012 concernente “*Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, in particolare l’articolo 6 che ha assegnato al Dipartimento della gioventù anche le funzioni dell’Ufficio nazionale del servizio civile, attribuendo allo stesso la denominazione di “*Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale*”;

CONSIDERATO che la Consulta è stata rinnovata, nella sua composizione, alla scadenza di ciascun mandato, fino all’entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, all’art. 12, comma 20, il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni ai competenti uffici delle medesime, a decorrere dalla data di scadenza naturale dell’ultimo mandato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (Legge di stabilità 2013), in particolare l’articolo 1, comma 257 che, nel modificare l’art. 12, comma 20 del citato decreto legge n. 95 del 2012, ha inserito la Consulta tra gli organismi collegiali che possono continuare a svolgere, senza oneri per la finanza pubblica, le peculiari attività loro assegnate;

VISTO il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione in data 19 aprile 2013 che ha disposto la ricostituzione della Consulta;

VISTI i DD.MM. in data 25 giugno 2013, 15 luglio 2014, 27 ottobre 2014, 28 dicembre 2015, 13 settembre 2016 e 8 maggio 2018 che hanno modificato, unicamente in relazione alla sostituzione di alcuni membri, il D.M. in data 19 aprile 2013;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2015, 25 novembre 2015, 28 giugno 2016 e 12 dicembre 2016, con i quali è stata disposta la proroga dell'incarico dei componenti la Consulta, nominati con D.M. in data 19 aprile 2013 e s.m.i., nelle more del completamento dei procedimenti legislativi concernenti la riforma del servizio civile, nonché la sostituzione di alcuni di essi;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina de servizio civile universale*”, in particolare l’art. 8 comma 1, lettera i), che prevede, tra i criteri e principi direttivi, il riordino e la revisione della Consulta;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, in particolare l’art. 10, come modificato dall’art. 1, comma 1120, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale, nell’istituire la Consulta nazionale per il servizio civile universale, prevede, al comma 5, un ulteriore proroga dell’incarico dei componenti la Consulta nominati con D.M. in data 19 aprile 2013 e s.m.i., disponendo che “*Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa*”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, in particolare l’articolo 6, che, nel modificare il comma 2 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, prevede che “*La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitré membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all’Albo di cui all’articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all’articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall’Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all’articolo 9, comma 3; quattro scelti nell’ambito dei coordinamenti tra enti*”;

VISTO l’articolo 7 del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, che ha modificato l’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, concernente l’Albo degli enti di servizio civile universale, introducendo il comma 6 bis, che prevede “*Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l’iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”, ossia dal 4 maggio 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, concernente “*Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Vincenzo SPADAFORA*”;

CONSIDERATO che l’incarico dei componenti della Consulta nominati con D.M. 19 aprile 2013 e s.m.i, prorogato con i decreti soprarichiamati, è scaduto il 17 ottobre 2018;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CONSIDERATO che non si può procedere alla nomina dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile universale, secondo le modalità previste dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, in quanto non è possibile individuare i componenti da designare in rappresentanza degli enti iscritti all'Albo universale, essendo ancora efficaci i previgenti albi di servizio civile nazionale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Consulta secondo le modalità previste dalla previgente normativa (articolo 10 della legge n. 230 del 1998), in attuazione di quanto previsto, in relazione al periodo transitorio, dall'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, secondo cui *“Fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”*;

RITENUTO di nominare nella presente fase transitoria, quindici componenti, corrispondenti al numero massimo previsto dal citato articolo 10 della legge n. 230 del 1998;

CONSIDERATO che, al fine di individuare gli enti di servizio civile cui chiedere la designazione dei propri rappresentanti in Consulta, si è tenuto conto, oltre che dell'iscrizione degli stessi all'attuale Albo nazionale, a garanzia di un'ampia diffusione sul territorio, della loro capacità progettuale, organizzativa e gestionale in relazione al numero di volontari impiegati nei progetti finanziati nell'ultimo triennio;

CONSIDERATO che tra gli organismi rappresentativi di enti cui chiedere la designazione dei propri rappresentanti in Consulta sono stati individuati la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC) ed il Forum Nazionale Servizio Civile, in quanto uniche associazioni, allo stato, a livello nazionale con elevato numero di enti associati, che garantiscono all'interno dell'organismo un'ampia rappresentatività;

CONSIDERATO che tra le amministrazioni pubbliche cui chiedere la designazione dei propri rappresentanti in Consulta sono state individuate l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in quanto associazione rappresentativa dei Comuni i quali fin dall'istituzione del servizio civile partecipano in numero consistente al sistema, ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in considerazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, lettera e), della legge n. 230 del 1998, che prevede l'intesa con quest'ultimo ai fini della predisposizione di forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

RITENUTO di acquisire dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il nominativo del rappresentante delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO altresì che per la designazione dei quattro rappresentanti dei volontari in rappresentanza delle macroaree territoriali (Regioni del nord e Province autonome; Regioni del sud; Regioni del centro; Paesi esteri) si procede tramite elezione, che si svolge ad anni alterni per la sostituzione e la nomina di due volontari per volta, disciplinata da ultimo con la circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in data 11 dicembre 2017;

TENUTO CONTO degli esiti delle consultazioni elettorali dei delegati dei giovani volontari del servizio civile nazionale, tenutesi in data 20 e 21 maggio 2016 e 13 e 14 aprile 2018, e dei relativi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

verbali, contenenti le graduatorie da cui si evincono i quattro rappresentanti dei volontari eletti, uno per ciascuna macroarea territoriale;

VISTE le note di designazione dei componenti della Consulta, inviate dagli enti di servizio civile che impiegano il maggior numero di volontari, come sopra esplicitato, dagli organismi rappresentativi di enti nonché dalle amministrazioni pubbliche (ANCI e Dipartimento della protezione civile) e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

DECRETA:

Art. 1

(Composizione)

1. La Consulta è così composta:

Sergio GIUSTI	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS)
Monica BROGI	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia
Licio PALAZZINI	ARCI servizio civile
Bernardina TAVELLA	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI)
Vincenzo DE BERNARDO	Confcooperative
Diego CIPRIANI	Caritas Italiana
Agostino MIOZZO	Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
Antonio RAGONESI	Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Silvia PIANI	Rappresentante delle Regioni e Province autonome
Feliciana FARNESE	Rappresentante dei volontari di servizio civile
Stefano NERI	Rappresentante dei volontari di servizio civile
Giovanni RENDE	Rappresentante dei volontari di servizio civile
Michelangelo VASELLI	Rappresentante dei volontari di servizio civile
Primo DI BLASIO	Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC)
Enrico Maria BORRELLI	Forum Nazionale Servizio Civile



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

2. I componenti della Consulta durano in carica fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i..
3. Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti.

Art. 2

(Funzionamento)

1. Il Presidente convoca la Consulta e stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
2. Le sedute della Consulta sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le sedute sono valide anche con la partecipazione da remoto di non più di cinque membri qualora sussistano impedimenti comunicati al Presidente e al Dipartimento con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.
3. La Consulta esprime i pareri sui temi all'ordine del giorno a maggioranza dei partecipanti.
4. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute nel corso del mandato sono dichiarati decaduti.
5. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.
6. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con proprio decreto alla sua sostituzione su indicazione degli organismi designanti e, nel caso si tratti di un rappresentante dei volontari, attingendo dalla graduatoria dei "non eletti" per la rispettiva macroarea. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.
7. Al termine della scadenza del mandato la Consulta presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata una relazione sull'attività svolta.
8. Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte dal personale del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale.
9. La partecipazione all'attività della Consulta è onorifica e non può dar luogo al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Art. 3

(Altri partecipanti)

1. Alle riunioni della Consulta può partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ovvero un suo delegato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

2. Il Presidente della Consulta, sentito il Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di Ministeri ed altre Amministrazioni in occasione di trattazione di materie che riguardano specifici ambiti di competenza.
3. Su richiesta motivata di almeno quattro componenti della Consulta, il Presidente, sentito il Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, può invitare a partecipare alle riunioni, senza oneri economici per l'Amministrazione, esperti o delegati di enti non rappresentati in Consulta, per la trattazione delle materie all'ordine del giorno, onde consentire la loro audizione.

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo.

Roma li, 7/12/2018

Il Sottosegretario di Stato
on. Vincenzo Spallafora
